

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV E IX):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	» 4
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
<i>In sede referente</i>	» 6
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 6
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 7
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 8
<i>In sede referente</i>	» 8
DIFESA (VII):	
<i>In sede referente</i>	» 10
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 10
<i>In sede referente</i>	» 11
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	» 12
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 19
<i>In sede legislativa</i>	» 19
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	» 19
CONVOCAZIONI	» 21

GIUSTIZIA (IV) e LAVORI PUBBLICI (IX) Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966, ORE 17. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Misasi, e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

PROPOSTE DI LEGGE:

LONGONI ed altri: « Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra » (704);

TERRANOVA CORRADO ed altri: « Modifiche alle norme del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra » (1029).

Il Presidente Alessandrini riassume la discussione svoltasi nelle precedenti sedute delle due Commissioni, sottolineando che il Comitato di studio nominato per l'esame dei due provvedimenti si è riunito più volte ed è giunto alla formulazione di un nuovo testo. Informa altresì che la VIII Commissione (Pubblica Istruzione) è stata investita del parere sulle due proposte di legge.

Il deputato Terranova Corrado chiede il rinvio del seguito della discussione in quanto il Comitato di studio non ha potuto avere notizia di un parere già espresso sulla questione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici: in particolare il Governo non ha tenuto conto della volontà espressa dalle Commissioni riunite di richiedere un parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici ed a quello della pubblica istruzione, per comunicare poi detti pareri al Parlamento. Rileva quindi che in questo ultimo periodo si è accentuato lo

stato di attesa per la soluzione che sarà assunta in materia. Preoccupazioni sono sorte al Ministero della pubblica istruzione, nella Commissione pubblica istruzione della Camera e tra i presidi delle facoltà di ingegneria, e che, anche in relazione alla avvenuta presentazione al Senato di un disegno di legge in materia di costruzioni in cemento armato, si rende opportuno il rinvio della discussione da lui richiesto al fine di trovare una soluzione logica e responsabile al problema che forma oggetto delle due proposte di legge.

Il Presidente della IV Commissione, Zappa, si oppone alla richiesta formulata dal deputato Terranova ricordando che analogo provvedimento fu approvato quasi al termine della III legislatura dalla Camera e che non poté essere approvato dal Senato per il sopravvenuto termine della legislatura stessa. Sottolinea che un ulteriore rinvio della discussione comporterebbe tra l'altro il rischio che si verifici ora un fatto analogo e conclude rilevando che il disegno di legge all'esame del Senato non costituisce una preclusione ai fini dell'assunzione di una decisione in materia e che solo il Governo e non il Parlamento è vincolato al parere espresso da organi consultivi come quelli indicati dal deputato Terranova.

Le Commissioni respingono quindi la proposta formulata dal deputato Terranova Corrado e, dopo l'intervento del Presidente Alessandrini, che si associa alle considerazioni formulate dal deputato Zappa circa il significato dei pareri degli organi consultivi del Governo, il deputato Baroni illustra il testo predisposto dal Comitato ristretto, facendo rilevare che esso è il risultato di un lavoro collegiale e che corrisponde sostanzialmente a quanto contenuto in un accordo economico collettivo del 1939 (che, peraltro, la magistratura ha ritenuto privo di valore cogente), mentre si distacca dal provvedimento approvato dalla Camera nel corso della III legislatura, in quanto più restrittivo. Conclude sottolineando che il parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, cui ha fatto riferimento il deputato Terranova Corrado, si riferisce alle norme attuali e non a quelle da emanarsi, e che il Comitato ristretto da lui presieduto si è astenuto dal formulare proposte per il periodo transitorio, ritenendo che tale problema dovesse essere affrontato direttamente dalle Commissioni riunite.

Il deputato Terranova Corrado chiarisce che la proposta di legge concernente la stessa materia ed approvata dalla Camera al termine della scorsa legislatura non fu approvata dal Senato, in quanto durante la discussione svol-

tasi presso l'altro ramo del Parlamento fu sottolineata dallo stesso Ministro di grazia e giustizia la complessità della soluzione della questione. Il parere cui egli ha fatto riferimento e che non è stato portato a conoscenza del Comitato di studio conserva la sua validità anche se, come sembra, esso è stato formulato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e non dal Consiglio stesso.

Il Presidente della IV Commissione Zappa fa rilevare che quanto da lui affermato circa l'iter parlamentare nella scorsa legislatura della proposta di legge relativa all'ordinamento della professione di geometra è detto espressamente nella relazione che accompagna la proposta di legge n. 701.

Il deputato Todros, premessa la necessità di giungere quanto prima possibile alla soluzione del problema, sottolinea che, ai fini dell'affidamento degli incarichi, una selezione naturale tra ingegneri e architetti da una parte e geometri dall'altra non può che avvenire sul piano culturale e che le prime due categorie non possono certamente rivendicare ora quella tutela di valori culturali che, nella loro maggioranza, hanno dimostrato di non voler perseguire negli anni passati, come dimostrano i numerosi attentati ai valori paesistici e storici ed artistici e la mancata osservanza delle prescrizioni dei piani regolatori dei regolamenti edilizi. Passa poi ad esaminare il testo formulato dal Comitato di studio, sottolineando, per quel che concerne la realizzazione da parte dei geometri delle opere in cemento armato, si è teso a stabilire limiti adeguati, tenendo anche conto della circostanza che, al momento attuale, non si può porre sul piano generale il rapporto tra struttura ed aspetto estetico delle costruzioni, mentre si sono fissati limiti di altezza e volumetrici delle costruzioni anche in relazione all'indirizzo del Consiglio superiore dei lavori pubblici circa il contenimento del volume degli edifici nelle zone diverse da quelle di espansione. Conclude rilevando la opportunità dei limiti posti dal testo predisposto dal Comitato ristretto alla competenza dei geometri in materia urbanistica e osservando che la situazione di tensione oggi esistente deve essere eliminata da un provvedimento legislativo che trovi la sua base nel testo predisposto dal Comitato ristretto, in attesa di altri futuri provvedimenti in materia che dovranno essere emanati nel quadro della disciplina dell'assetto territoriale, della politica di piano e della riforma dell'ordinamento scolastico.

Il deputato Cetrullo illustra ampiamente la azione altamente meritoria svolta dai geometri

nell'opera di ricostruzione del paese e sottolinea che il concetto di « modeste costruzioni » stabilito nella legislazione vigente per delimitare competenze dei geometri deve esser inteso in senso storico, tenendo cioè conto, come ha fatto anche la giurisprudenza, del progresso tecnico e dell'evoluzione che si riscontra nell'attività edilizia. Afferma che non ha senso, ai fini di una limitazione della competenza dei geometri il richiamo alla esigenza di tutelare l'incolumità pubblica e di tutelare i valori paesistici in quanto una responsabilità in materia non può essere addossata ad una sola categoria professionale e conclude ribadendo l'esigenza della sollecita emanazione di nuove norme, nel rispetto dei diritti già acquisiti dai geometri.

Il deputato Armaroli dichiara di consentire con quanto detto dagli intervenuti nel dibattito e si dichiara contrario alla impostazione data al problema dal deputato Terranova Corrado, in quanto una preclusione posta per i geometri ad esercitare le competenze che si propone loro di attribuire si traduce in definitiva in un ostacolo alla utilizzazione di tecnici ad un livello intermedio, la cui necessità si manifesta particolarmente intensa nel mondo moderno, teso ad una riduzione dei costi sociali ed alla rapida utilizzazione delle energie disponibili. Afferma quindi che gli atteggiamenti assunti dalle categorie degli ingegneri e degli architetti contro la nuova legge si traducono in definitiva in una opposizione alla istruzione professionale, mentre deve ritenersi che in una società in evoluzione vi sia sufficiente spazio per tutte le categorie professionali.

Conclude sottolineando che il Parlamento deve assumere una decisione in materia fondandosi sul testo predisposto dal Comitato di studio, anche se esso non soddisfa completamente (specie agli articoli 4 e 6) le aspettative della categoria, in attesa di un provvedimento definitivo, al fine anche di evitare che si ripresenti la stessa situazione che si verificò al termine della scorsa legislatura, quando fu possibile agli oppositori della nuova disciplina trovare sufficienti consensi al Senato per far decadere il provvedimento. Ricorda altresì che la Commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto la proposta di legge n. 701, nel suo complesso, rispondente ai programmi di studio degli istituti tecnici per geometri.

Il deputato Curti Ivano, premesso che il Comitato di studio ha inteso eliminare ogni possibile equivoco circa le competenze dei geometri, si sofferma in particolare sugli ar-

ticoli 5 e 6 di tale testo ed afferma che tale categoria consegue, se detto testo verrà approvato, minori benefici da quelli che le sarebbero derivati con il provvedimento già approvato dalla Camera al termine della III legislatura. Conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del nuovo provvedimento, anche nel quadro delle profonde modificazioni determinate dal progresso tecnico nel settore delle costruzioni che rendono assurdo il mantenimento di una disciplina legata a diverse condizioni di fatto, che gli ingegneri ed architetti sono destinati ad esercitare funzioni loro proprie nello sviluppo economico del paese, e che il testo predisposto dal Comitato ristretto non può essere modificato in senso ulteriormente restrittivo delle competenze dei geometri.

Il deputato Amatucci, dopo aver ricordato le discussioni svoltesi nella scorsa legislatura sul provvedimento concernente la stessa materia, sottolinea l'esigenza di tener presente le necessità di una categoria benemerita come quella dei geometri, afferma che il testo predisposto dal Comitato di studio è più restrittivo delle competenze di questi ultimi rispetto al provvedimento che fu approvato dalla Camera al termine della III legislatura, e fa rilevare che durante la discussione dovrà esaminarsi la opportunità di emendamenti che valgano a tutelare la dignità della professione di geometra.

Il deputato Greggi, dopo essersi dichiarato favorevole a una chiara delimitazione delle competenze dei geometri ed aver rilevato che tale delimitazione forma oggetto di un problema sostanzialmente culturale, rileva che il testo predisposto dal Comitato di studio contrasta con l'esigenza dello sviluppo della cultura. Afferma quindi che non è possibile modificare con legge le competenze professionali, sottolinea l'esigenza di sentire il parere di organi consultivi quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore della pubblica istruzione e si dichiara contrario alle norme contenute nel testo in questione relative all'altezza e alla volumetria degli edifici che potranno essere realizzati dai geometri, anche in quanto le norme stesse renderanno possibile per tale categoria professionale la realizzazione di una grandissima percentuale dei nuovi edifici. Conclude rilevando che, ai fini di una migliore tutela della cultura, potrebbe stabilirsi la istituzione di appositi corsi per abilitare i geometri all'esecuzione di compiti quali quelli che si vogliono loro attribuire e che nell'assunzione di una decisione in materia non deve prevalere il cal-

colo numerico degli appartenenti all'una o all'altra delle categorie interessate, dovendosi invece ricercare le soluzioni migliori sotto il profilo tecnico, anche in relazione al fatto che, essendo gran parte dei committenti di nuove opere rappresentato da enti pubblici, non si realizzerà una selezione naturale in base alla diversa preparazione culturale.

Intervengono quindi il Presidente Alessandrini, che ribadisce quanto da lui affermato circa i pareri degli organi consultivi del Governo; il deputato Greggi, che precisa di aver voluto nel suo intervento sottolineare la opportunità per il Parlamento di conoscere i pareri degli organi consultivi da lui indicati: il Sottosegretario Giglia, che assicura che il Governo, durante la discussione delle due proposte di legge, interverrà sui singoli punti tenendo conto, nella sua responsabilità, dei pareri che riterrà opportuno richiedere; e il Presidente della IV Commissione, Zappa, il quale si riserva di proporre che le Commissioni richiedano l'assegnazione in sede legislativa delle due proposte di legge, data la quasi unanime convergenza di opinioni circa la necessità di giungere ad una soluzione, auspicando, nel contempo, che ulteriori meditazioni e scambi di vedute possano intervenire ad eliminare i dissensi ancora esistenti.

Il Presidente Alessandrini rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame delle due proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

Il Presidente comunica che il Presidente della Camera non ha accolto la richiesta della Commissione di assegnazione in competenza primaria delle proposte di legge nn. 2128 e 3072, concernenti la riforma della RAI-radio-televisione italiana.

Propone che la Commissione chieda che sulla questione della competenza primaria venga investita, a norma dell'articolo 37 del Regolamento, la Giunta del Regolamento.

La Commissione, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

DISEGNO DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (*Parere alla XIV Commissione*) (3251).

La Commissione inizia, per il parere, lo esame del disegno di legge.

Il relatore Mattarella, richiamandosi ai motivi espressi in sede di relazione, propone che al primo comma dell'articolo 1 venga eliminata la parola « esclusivamente ».

Il Ministro Mariotti dichiara che l'attribuzione in via esclusiva agli enti ospedalieri dell'assistenza ospedaliera pubblica è cardine fondamentale del disegno di legge, perché essa costituisce la base per giungere al servizio sanitario nazionale e alla elargizione gratuita dell'assistenza sanitaria a tutti i cittadini, che rappresenta lo scopo essenziale e concreto cui il Governo tende.

Il relatore Mattarella, quindi, non insiste sulla sua proposta, mentre il deputato Tozzi Condivi manifesta perplessità di ordine costituzionale sul mantenimento della parola « esclusivamente ».

La Commissione, quindi, dopo interventi dei deputati Mattarella, Berloff, Bressani, Accreman, Di Primio, Jacometti, del Ministro Mariotti e del Presidente, rileva, all'unanimità, la incostituzionalità degli articoli 4, 5, 6 e 17 del disegno di legge in relazione alle competenze legislative e amministrative delle regioni e propone alla Commissione di merito un nuovo testo degli articoli; in cui agli organi dello Stato vengano sostituiti gli organi della regione.

Per quanto riguarda l'articolo 5, la Commissione ritiene che il quarto comma debba essere integrato nel senso che risulti chiaramente che sono da assegnare all'ente ospedaliero i beni già istituzionalmente destinati a beneficio dell'ospedale in via definitiva.

Dopo che i deputati Bressani, Berloff e Accreman hanno sollevato dubbi sulla costituzionalità dell'articolo 27 in relazione alle competenze delle Regioni, contestati dal Ministro Mariotti e dal deputato Di Primio, la Commissione rinvia il seguito dell'esame per il parere ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario per l'interno, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Attribuzione al personale della polizia ferroviaria per i servizi espletati fuori

sede nell'ambito del compartimento, della indennità di trasferta prevista per i dipendenti dello Stato » (2903).

Il Presidente Sullo dà lettura del parere favorevole espresso dalla V Commissione (Bilancio).

Il Relatore Dossetti illustra quindi le ragioni del provvedimento che tende a porre rimedio ad una situazione di sperequazione creatasi a danno del personale della polizia ferroviaria. Con il provvedimento in esame si stabilisce che per i servizi di polizia ferroviaria eseguiti fuori sede, nell'ambito del compartimento, spetta il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dello Stato.

I due articoli del provvedimento sono approvati senza discussione nel testo proposto dal Governo.

La Commissione approva infine il disegno di legge a scrutinio segreto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dell'assegnazione annua alla Discoteca di Stato e concessione alla medesima di un contributo straordinario » (3269).

La Commissione approva il rinvio della discussione in attesa di conoscere il parere della Commissione bilancio relativo alla copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo ordinario dello Stato e concessione di un contributo straordinario per l'attuazione dei programmi assistenziali dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali » (3296).

Il Presidente Sullo comunica il parere favorevole della Commissione bilancio la quale suggerisce una modifica all'articolo 3 relativa alla copertura finanziaria per l'anno 1967.

Il relatore Dal Canton illustra quindi il provvedimento, ponendo soprattutto l'accento sul fatto che tali contributi sono totalmente devoluti all'assistenza alimentare ai minori e ai vecchi bisognosi, senza dispersione per oneri di gestione.

Interviene nella discussione il deputato Viviani Luciana, la quale esprime l'avviso che sia giunto il momento di smobilitare l'ente poiché non sussistono più le ragioni per cui sorse ed i cui compiti possono essere gestiti dagli organi ordinari dello Stato.

Pur variamente concordando, in linea di principio, con le affermazioni del deputato Viviani, i deputati Greppi, Ferrari e Mattarelli

rilevano tuttavia che della non approvazione del provvedimento risentirebbero soprattutto categorie di bisognosi e per tale ragione esprimono parere favorevole al provvedimento. Si dichiarano favorevoli anche i deputati Dossetti, e Bisantis, mentre esprimono contrario avviso i deputati Borsari, Maulini e Botta.

Dopo la replica del relatore Dal Canton e del Sottosegretario Gaspari, il quale fa presente che il nuovo stanziamento ha una destinazione specifica non decurtata da nuovi costi amministrativi, il Presidente pone ai voti gli articoli 1 e 2, che sono approvati nel testo governativo.

L'articolo 3 è invece approvato nel seguente testo proposto dal relatore in conformità al parere della Commissione bilancio:

ART. 3.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si provvede, per l'aumento del contributo ordinario di lire 1.000.000.000, di cui al precedente articolo 1, mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 e per la concessione del contributo straordinario di 1.000.000.000, di cui al precedente articolo 2, mediante riduzione del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione approva quindi il seguente ordine del giorno, presentato dai deputati Dossetti, Greppi e Ferrari Virgilio:

« La II Commissione della Camera in sede di discussione del disegno di legge n. 3296 esprime la convinzione della urgente necessità che siano affrontati in modo organico i problemi dell'assistenza e in particolare di quella rivolta ai minori e agli anziani.

Un attento e approfondito esame dei problemi assistenziali consentirà di semplificare e ridurre gli enti che attualmente si dedicano a tale attività di altissimo valore sociale e

permetterà una più efficiente e proficua azione in tale settore.

La Commissione esprime il voto che il Governo si faccia carico della urgente necessità sopra indicata e si dichiara pronta a dare il proprio contributo ad eventuali indagini e approfondimenti che si ritenessero necessari ».

Il disegno di legge è infine approvato a scrutinio segreto.

PROPOSTA DI LEGGE:

SERVADEI: « Concessione di un contributo annuo di 5 milioni di lire a favore della " Fondazione Domus Pascoli " con sede in San Mauro Pascoli (provincia di Forlì) (2984).

L'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta in attesa del parere della V Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Intervengono il Ministro del turismo Corona, il Sottosegretario per il turismo Sarti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (3389); stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 » (Tabella n. 20) (*Parere alla V Commissione*).

Prima di passare all'esame del provvedimento all'ordine del giorno il Presidente Sullo informa la Commissione che il Presidente dell'Associazione nazionale comuni di Italia ha confermato ufficialmente l'invito, già rivolto in occasione della sua audizione in sede di indagine sullo stato della finanza locale, perché una delegazione della Commissione stessa presenzi ai lavori del prossimo congresso dell'A.N.C.I. che si terrà a Salerno dal 13 al 16 ottobre.

La Commissione ad unanimità dà mandato al Presidente di chiedere la necessaria autorizzazione al Presidente della Camera.

Il Presidente Sullo dà quindi lettura di una lettera del Presidente della Camera relativa alla procedura di discussione del bilancio.

Il deputato Pagliarani propone un rinvio dell'esame dello stato di previsione della spesa in modo da consentire una discussione abbinata con quella del consuntivo dell'eserci-

zio scaduto il cui testo non risulta ancora stampato.

Dopo una breve discussione cui partecipano i deputati Russo Spena, Alatri e Botta, il Presidente Sullo, rilevato che la questione involge aspetti la cui definizione esula dalla competenza della Commissione, propone un rinvio a breve termine in attesa delle determinazioni della Presidenza della Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 » (3389);

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 (Tabella n. 4) (*Parere alla V Commissione*).

Il relatore Mannironi chiede un breve rinvio dell'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, al fine di poter completare la raccolta dei dati per la relazione.

Il deputato Guidi chiede, a sua volta, il rinvio dell'esame dello stato di previsione della spesa, chiedendo che la Commissione voglia dare mandato al Presidente di domandare alla Presidenza della Camera che il disegno di legge in esame sia esaminato contestualmente al rendiconto generale della amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965.

Il Presidente si riserva di rispondere alla richiesta del deputato Guidi nella seduta di domani e, pertanto, rinvia l'inizio dell'esame per il parere ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale » (2243).

La Commissione dopo interventi dei deputati Reggiani, Guidi, Spagnoli, De Florio, Bisantis, Breganze, del relatore Valiante e del Sottosegretario di Stato, Misasi — previo accantonamento dei punti 13 e 14 del disegno di

legge — approva i punti 15, 16, 17 e 18 nella seguente formulazione:

« 15 — Previsione di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria;

« 16 — Attribuzione al giudice istruttore del compimento dell'istruttoria, al fine di accertare la impossibilità di prosciogliere l'imputato e la necessità del dibattimento;

« 17 — Obbligo del pubblico ministero — qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza e fuori dei casi di giudizio immediato — di richiedere sollecitamente l'istruttoria notificando l'imputazione alla persona sospetta di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo;

« 18 — Facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del Procuratore della Repubblica o del pretore ».

La Commissione accantona un emendamento dei deputati Guidi ed altri relativo alla previsione che nell'atto di contestazione del reato oltre al nome dell'imputato, della parte lesa, delle circostanze e del titolo del reato, siano indicate le prove su cui si fonda la imputazione, riservandosi di esaminarlo quando affronterà il tema della istruttoria.

Successivamente la Commissione respinge un emendamento proposto dai deputati Guidi ed altri, che prevede la facoltà del cittadino di esercitare l'azione penale per ogni delitto perseguibile d'ufficio in difetto di attività del pubblico ministero.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,35.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali, Donat-Cattin.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 » (3389);

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1967 (Tabella n. 18) ».

Il deputato Failla avanza, a nome del suo Gruppo, una richiesta pregiudiziale di non iniziare l'esame del bilancio di previsione per il 1967 sin quando non risulti disponibile e non possa perciò essere congiunto nell'esame anche il rendiconto consuntivo dell'esercizio 1965. Ricorda tutte le sollecitazioni che la Commissione unanime espresse nel passato per una tempestiva presentazione dei consuntivi in Parlamento da parte del Governo, proprio per il diretto condizionamento che l'esame di questi presenta nell'apprezzamento dei dati previsionali. Ritiene che una grave responsabilità si addosserebbe il Parlamento ove non procedesse all'esame congiunto dei preventivi e dei consuntivi proprio il primo anno in cui il Governo ha adempiuto all'obbligo di una congiunta presentazione di tali documenti.

Il deputato Valori si associa alla richiesta avanzata dal Gruppo comunista, e sottolinea l'irrinunciabile rapporto strumentale che vi è tra l'esame dei consuntivi e quello dei preventivi. Aggiunge come ulteriore motivo di rinvio nell'esame del bilancio la indisponibilità a tutt'oggi della relazione previsionale e programmatica per il 1967, base indispensabile all'apprezzamento e alla discussione dei bilanci.

Il deputato Raucci, concordando con la richiesta di rinvio, prospetta altresì la necessità che l'esame specifico dello stato di previsione della spesa delle partecipazioni statali inizi non prima che risulti disponibile la relazione programmatica sulle partecipazioni statali, che deve risultare annessa al relativo stato di previsione, ma non ancora presentata dal Governo o comunque non ancora stampata né ancora in distribuzione alla Camera.

Il Presidente Orlandi riferisce di avere egli stesso già prospettato alla Presidenza della Camera i problemi e le esigenze avanzate dai deputati Failla, Valori e Raucci, e informa che è convocata per oggi stesso la conferenza dei capi gruppo presso il Presidente della Camera, proprio per decidere sull'esame dei consuntivi e valutarne la connessione con l'esame del bilancio di previsione. Alla convocazione della Commissione egli ha comunque ritenuto doveroso ugualmente procedere perché lo stesso Presidente della Camera aveva in precedenza sollecitato tutte le Commissioni ad iniziare l'esame dei bilanci

raccomandandone la conclusione entro la prima decade di questo mese. Accoglie comunque la richiesta di rinvio avanzata, in attesa quanto meno delle decisioni che saranno adottate in sede di conferenza dei capi gruppo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga della durata dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 » (3422).

Il Relatore Laforgia illustra il disegno di legge che proroga al 31 dicembre 1972 l'applicazione dell'addizionale riservata all'erario di 5 centesimi per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale E.C.A. il Relatore segnala l'urgenza del provvedimento ai fini delle liquidazioni d'imposta già in corso di effettuazione, e della formazione dei ruoli per il 1967.

Il deputato Miceli ricorda come l'originaria legge n. 1177 sia stata attuata a copertura della legge speciale sulla Calabria. La dinamica della addizionale è stata però tripla rispetto a quella preventivata dalla predetta legge speciale. Inoltre in sede di Consiglio dei ministri le cifre relative agli interventi in Calabria sono stati rettificati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. La sua parte è contraria alle leggi speciali e chiede che la proroga dell'addizionale venga discussa dopo l'esame delle risultanze di entrata e di spesa della legge n. 1177 del 1955 preannunciate dal Governo.

Il deputato Raffaelli giudica illogica una politica di coperture settoriali e contrastante con l'affermata globalità del piano per il quale uno dei punti cardine è la soppressione di tutte le addizionali.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi, segnala che la competenza per la spesa non investe il Ministero delle finanze che rappresenta solo il « braccio secolare » per la riscossione della addizionale. Il Governo chiede che l'addizionale medesima ven-

ga prorogata per evitare di applicare, poi, retroattivamente il tributo suscitando le lagnanze dei contribuenti ovvero creando soluzioni di continuità.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche in materia d'imposta generale sull'entrata al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola » (*Approvato dal Senato*) (3337).

Il relatore Bassi richiama la relazione già svolta il 15 settembre scorso e informa che la XII Commissione (Industria) ha fatto pervenire il seguente parere:

« La XII Commissione Industria,

considerata la urgente necessità di assicurare la copertura della spesa prevista per la realizzazione del piano quinquennale della scuola; che per altro la triplicazione della imposta I.G.E. sulle acque minerali e sulle bevande gassate potrebbe influire negativamente sulla produzione e sui consumi nel settore in questione; che può temersi che le evasioni abbiano ad aumentare per la difficoltà di esecuzione dei relativi controlli; che si rileva evidente sperequazione tra i criteri applicati nelle varie province dagli uffici competenti nella determinazione del valore imponibile (che va da 25 a 70 lire da zona a zona); che potrebbe altresì verificarsi la eventualità di non assicurare all'erario l'introito di lire 16 miliardi previsti all'atto della presentazione del disegno di legge ove non vengano predisposti controlli rigidissimi;

esprime parere favorevole al disegno di legge n. 3337 impegnando il Ministro delle finanze ad impartire disposizioni opportune agli uffici finanziari perché gli effetti negativi prevedibili nell'applicazione del disegno di legge in questione vengano ridotti da una equa determinazione del valore imponibile con criterio unico per tutto il territorio nazionale ».

In merito al sopracitato parere il Relatore osserva che l'ipotesi di contrazione dei consu-

mi e della produzione, e quindi di un minore introito, va collocata nel quadro dei previsti aumenti che vanno dalle 2 alle 7 lire al litro, maggior costo quest'ultimo che può essere assorbito dagli esistenti costi di produzione ritoccando le eccessive spese di pubblicità del settore. L'attuale cospicua evasione dell'I.G.E. del settore (quattro miliardi di gettito rispetto ai 9 preventivati) inducono il relatore ad invitare il Governo ad esercitare un maggior controllo sulla evasione già presente; egli non pensa che ciò presupponga modifiche al disegno all'esame della Commissione. Circa la determinazione della base imponibile il Relatore ritiene necessario che essa sia fissata su base nazionale cosicché la media ponderata possa avvicinarsi più ai minimi che ai massimi.

Il deputato Trombetta segnala la contraddittorietà del parere favorevole espresso dalla XII Commissione, che risulta motivato con una serie di obiezioni drastiche. Segnala l'eccesso di triplicazione d'imposta su un consumo non voluttuario e su un settore che cominciava appena a svilupparsi, eccesso questo che provocherà probabilmente lo scatenarsi di evasioni organizzate. Non condivide l'opinione del Relatore circa l'assorbimento dei nuovi costi da parte di quelli attuali e segnala come la inevitabile lievitazione dei prezzi per i prodotti contemplati avrà effetti anche sulla lievitazione dei prezzi dei prodotti alcolici. Ritiene che i dati forniti dal Governo non rispondano alla realtà. La maggiorazione per una merce di basso valore quale la « gassosa » salirà non a lire 2,80 al litro, bensì a lire 7,28; calcolando il dazio si arriverà a lire 10,30 al litro. Su 4 mila aziende che lavorano nel settore solo una diecina non sfuggirà ai controlli; tutte le altre potranno evadere l'imposta disturbando anche la distribuzione legale del prodotto; e su questo tipo di evasione non c'è possibilità di controllo. Critica la decentrazione dell'imponibile su base provinciale per i suoi effetti distorsivi. Conclude chiedendo che non si esasperi l'imposizione e che il Governo si accontenti di incidenze inferiori per rendere meno iniquo e pericoloso il provvedimento in esame.

Il deputato Marzotto segnala come i mezzi di copertura per il piano della scuola possano essere reperiti nelle pieghe del bilancio. Il provvedimento è viziato da incertezze e da calcoli erronei. L'aumento dei prezzi al consumo avrà effetti restrittivi sui consumi medesimi e creerà una notevole distorsione nel settore del turismo, che costituisce una cospicua componente del consumo complessivo. Il gettito previsto che, con i calcoli, deve essere

di 13 e non di 16 miliardi, non sarà raggiungibile sia per effetto della contrazione dei consumi e della produzione, sia per l'incentivo offerto al contrabbando e all'evasione organizzata. L'istituzione del tappo fiscale potrebbe costituire una remora al contrabbando e il Governo dovrebbe chiarire le ragioni della rinuncia a tale ipotesi.

Il deputato Cruciani critica l'eccesso di imposte che vanno ad aggiungersi al recente provvedimento sul diritto speciale prelevato dai comuni la cui base è stata portata al 40 per cento del valore e che ha già prodotto i suoi effetti sulla lievitazione dei prezzi. Le ipotesi di contrazione di consumi e di evasione organizzata sono valide; la determinazione dell'imponibile per province costituisce un ulteriore fattore negativo. L'alternativa può essere rappresentata dall'ampliamento dei controlli sulla riscossione delle attuali imposte sul settore.

Il deputato Vespignani, ricordato il travagliato iter del provvedimento in esame e di quello sui consumi di energia per elettrodomestici, riafferma la necessità di reperire una più opportuna copertura per il piano della scuola, e sostiene che il Governo stesso è contrario a dichiarare vincolata al piano della scuola l'imposizione in discussione; ciò non solo per motivi di ordine costituzionale bensì in previsione della dinamica dell'imposizione stessa. In realtà la contrazione dei consumi non sarà assoluta, bensì relativa e riguarderà l'indice di incremento dei consumi stessi che tenderà a ridursi. L'imposta è quindi dinamica, mentre la copertura per la scuola ha carattere statico e può essere affrontata alla luce dell'annunciato incremento del reddito nazionale e rafforzando i controlli contro le evasioni esistenti (e cita anche la possibilità di contestare alcune forme di evasione « legale » per cui i contributi di miglioria per opere pubbliche vengono citati nel bilancio solo *per memoria*). Il provvedimento è in contrasto con le ripetute affermazioni del Governo circa la tregua fiscale; esso non discrimina nemmeno le acque curative e medicinali. La imposizione complessiva sui prodotti contemplati raggiunge il 32 per cento del costo del prodotto all'ingrosso ed il controllo effettivo delle riscossioni « a tariffa » esercitato dai comuni tenderà a venir meno, quale strumento indiretto di controllo, in quanto molti comuni hanno necessità di passare alle forme « in abbonamento ».

I frutti sperati non saranno quindi raggiunti e le disparità esistenti nel settore verranno accentuate e per zone e per la creazio-

ne di profitti differenziali derivanti da evasione. Il consumo in esame è di massa anche in correlazione ai fattori di mobilità della popolazione e ai complessi problemi di potabilità delle acque fornite dagli acquedotti pubblici (e per i quali il problema si pone a livello ormai europeo). Perciò si dovrebbe incentivare e non deprimere il settore. Il parere della Commissione industria è assurdo a lume di logica. Le proposte alternative devono tener conto dell'andamento del bilancio; devono evitare gravami su consumi da dilatare ed evitare altresì ripercussioni sui settori industriali e sul turismo.

Il deputato Mitterdorfer osserva che la triplicazione d'imposta non può configurarsi come ritocco e costituisce un atto di politica economica. La riduzione delle aliquote e l'accentuazione dei controlli (tappo fiscale) possono produrre effetti migliori. L'imponibile dovrebbe essere scelto quale media ponderata su scala nazionale. L'incertezza attuale produrrà invece o nuove evasioni o chiusura di stabilimenti e flessione nell'occupazione.

Il deputato Raffaelli lamenta il mancato intervento nella discussione di commissari della maggioranza.

Il deputato Marzotto propone la nomina di un Comitato ristretto che valuti le possibilità di mitigazione del provvedimento.

La Commissione delibera di demandare ad un Comitato ristretto l'esame di tali possibilità.

Il Presidente Vicentini nomina il Comitato ristretto. Ne fanno parte, oltre il Presidente Vicentini e il Relatore Bassi, i deputati Cataldo, Scricciolo, Silvestri, Trombetta, Cruciani, Patrini e Laforgia.

Il Presidente annuncia che il Comitato stesso si riunirà oggi alle ore 16,30. Rinvia, quindi, il seguito della discussione alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupe.

PROPOSTE DI LEGGE:

CUTTITA: « Nomina a sottotenente di complemento dei marescialli maggiori del-

l'Esercito all'atto del loro collocamento nella riserva per limiti di età » (2087);

BOLOGNA ed altri: « Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente l'avanzamento per meriti eccezionali dei marescialli maggiori in servizio permanente » (3163);

FORNALE ed altri: « Modifica e integrazione all'articolo 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri » (2557);

DURAND DE LA PENNE: « Estensione ai sottufficiali in congedo mutilati ed invalidi dell'Esercito della legge 29 novembre 1961, n. 1293 » (3206).

Su proposta del Relatore, la Commissione delibera di procedere alla discussione abbinata delle proposte di legge per le quali delibera anche, all'unanimità, di chiedere il trasferimento alla sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme relative alla nomina di capi di istituto » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3244).

Il relatore Racchetti illustra le finalità del provvedimento; premette che permane il problema di una organica disciplina del settore, problema che implica tempi di soluzione piuttosto lunghi e nei confronti del quale il provvedimento in esame non si pone — anche per la sua limitatezza — in rapporto di contraddizione. Conviene pertanto approvarlo sollecitamente riaffermando nel contempo l'impegno della Commissione alla soluzione — meditata ma rapida al tempo stesso — del problema più generale delle presidenze.

Si dichiarano contrari all'impostazione del relatore, facendo presente invece la indifferibilità di una soddisfacente soluzione del problema generale, i deputati Scionti, Finocchiaro, Giomo, Valitutti, Picciotto e Giugni Latari Jole. Si dichiarano invece favorevoli, pur convenendo sull'opportunità di porre al più presto allo studio l'organica soluzione dell'intero problema, i deputati Pitzalis (che insiste

anche sul profilo regionale della questione, considerata la carenza di presidi di ruolo in Sardegna), Dall'Armellina (che pure pone in rilievo taluni problemi particolari posti dal testo approvato dal Senato), Buzzi e Romanato (che rammenta i termini dell'impegno assunto dalla Commissione al tempo dell'approvazione della sua proposta di legge sui presidi idonei, recentemente approvata anche dall'altro ramo del Parlamento).

Raccomanda una sollecita approvazione del provvedimento, pur confermando l'impegno del Governo ad una rielaborazione dell'assetto globale del settore, il Sottosegretario Badaloni, facendo presente altresì che il disegno di legge è di limitata portata ed è rapportato a tre esigenze specifiche, emerse in seguito a corrispondenti innovazioni legislative (trasformazione dei magisteri professionali della donna in istituti tecnici femminili, confluenza della scuola di avviamento nella scuola media, nuovo concetto di idoneità alla stregua della legge n. 228 del 1960).

Dopo ampia discussione, alla quale tutti i deputati surrichiamati partecipano, la Commissione non accoglie una proposta di sospensiva Scionti, ed accoglie invece una proposta Giugni Lattari Jole per affidare il disegno di legge allo stesso Comitato ristretto nominato nella seduta del 27 aprile 1966 per l'esame delle proposte di legge Romanato e Pitzalis (1129), Leone Raffaele (1777), Nannini (2279), relative ai presidi idonei.

Il Presidente Ermini, dopo aver rammentato che del Comitato suddetto, confermato in attività anche dopo l'approvazione del provvedimento sui presidi idonei sia da parte della Camera che del Senato, fanno parte i deputati Dall'Armellina, Leone Raffaele, Racchetti, Romanato, Illuminati, Picciotto, Codignola, Giugni Lattari Jole e Valitutti, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione sul provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Utilizzazione negli Istituti professionali di Stato del personale insegnante e non insegnante già in servizio nelle scuole e Istituti professionali marittimi gestiti dell'Ente nazionale per l'educazione marinara (E.N.E.M.) » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3341).

Dopo la relazione del deputato Titomanlio Vittoria, che illustra le finalità del provvedimento, ricollegandolo alla necessità di sottrarre ad una situazione di grave disagio un personale meritevole, che per molti anni ha pre-

stato la sua opera alla dipendenza dell'E.N.E.M., intervengono i deputati: Picciotto, che formula anche a carico di questo provvedimento i rilievi di frammentarietà e di settorialità, contrapponendo — in alternativa — la necessità di affrontare il problema globale del settore al più presto, e Finocchiaro, che fa presente come risultino introdotte nel provvedimento innovazioni tali, relative al reclutamento del personale, da riuscire estremamente pericolose se assunte come precedenti, e preannuncia conseguentemente numerosi emendamenti.

Il Presidente Ermini dichiara quindi chiusa la discussione generale e rinvia ad altra seduta il seguito della discussione sul disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BALDINI ed altri: « Norme integrative della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati nell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere alla I Commissione) (3381).

Il relatore Pitzalis illustra favorevolmente il provvedimento inteso a stabilire le modalità di promozione ad uno dei coefficienti previsti nei limiti dell'organico in vigore per la carriera di concetto nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi.

Dopo aver dato ampio conto della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e sulla revisione dei ruoli organici, con particolare riguardo al disposto dell'articolo 10 della stessa legge, in merito alla possibilità, tramite concorso, di passaggio nel ruolo della carriera di concetto, fa rilevare che la carriera di cui sopra fu istituita prima nei Provveditorati agli studi, sì che coloro che parteciparono ai concorsi riservati per l'inquadramento nel nuovo ruolo di concetto, si trovarono già nel ruolo quando fu applicata la legge 22 ottobre 1961, n. 1143, che prevedeva, a determinate condizioni, il passaggio al coef-

ficiente 325 senza esame, per merito comparativo. in deroga alla norma generale che sbarrava la carriera al coefficiente anzidetto al quale si accede per esame.

Il gruppo invece dei vincitori dei concorsi previsti dalla legge n. 1264, sforniti di anzianità, non poterono fruire dei benefici della citata legge ed ancora oggi sono fermi al coefficiente 271.

Quanto al personale appartenente all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, assunto in base ai concorsi previsti dall'articolo 10 della legge n. 1264, il relatore fa rilevare che tale legge istitutiva aveva fissato al 1° luglio 1961 la decorrenza giuridica della nomina, per assicurare un effetto retroattivo ai vincitori dei concorsi riservati, i benefici della legge n. 1143, del 22 ottobre 1961, ma che gli organi di controllo, di concerto col Ministero, la fissarono al 1° agosto dello stesso anno, disattendendo il precetto retroattivo della norma.

Tutti coloro quindi che furono inquadrati nella nuova carriera di concetto dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, si trovano al coefficiente 271 senza poter fruire di alcun altro beneficio. Ciò riguarda coloro i quali hanno già raggiunto tale coefficiente, essendo sbarrato l'avanzamento al successivo coefficiente 325 dalle norme generali relative alla carriera di concetto.

Osserva quindi che, opportunamente, il progetto di legge in esame propone, per il personale che si trovi in determinate condizioni di anzianità, tenuto conto anche del servizio del ruolo di provenienza, una norma transitoria che ne consenta la promozione in soprannumero per merito comparativo, senza l'esame previsto dalle norme generali vigenti.

Il Relatore, infine, si dichiara pienamente favorevole alla proposta di legge, pur richiamando l'attenzione della Commissione sulla opportunità di rendere più ampio il beneficio previsto, nel senso che si possano comprendere anche le categorie attualmente escluse.

Interloquiscono quindi i deputati: Tedeschi e Picciotto che propongono di esprimere parere favorevole sul provvedimento subordinando però il parere stesso alla condizione che la Commissione di merito si impegni ad eliminare le fin troppo evidenti situazioni di sprecazione finora rimaste eluse; Franceschini, che concorda sostanzialmente col Relatore; Valitutti che, pur esprimendo parere favorevole, teme che il beneficio concesso ad alcune categorie possa danneggiarne altre e quindi il Sottosegretario Badaloni Maria, la quale, dopo aver dato cenno dell'iter del provvedi-

mento e degli accordi intercorsi in materia tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero per la riforma della pubblica amministrazione, esprime il parere favorevole del Governo sulla proposta di legge.

La Commissione, infine, delibera, a maggioranza, di dar mandato al Relatore di redigere il parere favorevole sul provvedimento nel senso da lui stesso proposto.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore DE LUCA ANGELO: « Provvedimenti per gli insegnanti tecnico-pratici » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3342).

Il relatore De Zan illustra favorevolmente la proposta di legge, intesa a riparare una evidente ingiustizia commessa ai danni di un limitato gruppo di insegnanti tecnico-pratici di ruolo i quali, non esistendo in organico posti di capo officina, parteciparono (e vinsero) ai concorsi per sottocapo officina e svolsero le mansioni proprie dei capi officina e successivamente parteciparono, vincendo, ai concorsi per insegnanti tecnico-pratici.

Poiché si è verificato che alcuni loro colleghi, assunti come capi officina non di ruolo, sono stati ammessi senza concorso, prima nei ruoli speciali transitori e poi, con semplice esame colloquio, nei ruoli ordinari quali insegnanti tecnico-pratici (con il riconoscimento degli anni di servizio prestati prima dell'ingresso in ruolo), è dell'avviso che occorre provvedere in tal senso anche in favore degli ex capi officina di ruolo, entrati in ruolo come insegnanti tecnico-pratici attraverso regolare concorso di idoneità.

Propone, quindi, di richiedere che la proposta di legge venga assegnata alla Commissione in sede legislativa.

Dopo intervento del deputato Picciotto, che lamenta il modo frammentario di affrontare certi problemi che, a suo avviso, andrebbero esaminati globalmente, la Commissione delibera, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera il deferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 » (3389);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967 » (Tabella n. 8).

(*Parere alla V Commissione*).

Il deputato De Pasquale chiede che sia rinviato il seguito dell'esame del disegno di legge al fine di procedere al contemporaneo esame del conto consuntivo per l'anno 1965, sottolineando che tale problema sarà esaminato nell'odierna conferenza dei capi gruppo.

Il Presidente Alessandrini fa rilevare che l'accoglimento della proposta avanzata dal deputato De Pasquale ritarda l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, mentre sarebbe opportuno procedere nel modo più sollecito al fine di evitare il ricorso all'esercizio provvisorio; in ogni caso, data la opportunità di non compromettere le decisioni che saranno assunte in proposito dalla conferenza dei capi gruppo, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO*. — Interviene il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Scalfaro.

In inizio di seduta il Presidente avverte la Commissione che la settimana prossima sarà dedicata all'esame delle tabelle, di competenza, del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967, per il parere alla V Commissione.

I deputati Giachini e Marchesi, a nome del gruppo comunista, formulano riserve e, comunque, prospettano l'opportunità di far precedere detto esame da quello del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 (disegno di legge n. 3396); a questo proposito, il Presidente fa presente che detto disegno di legge è stato assegnato alla V Commissione (Bilancio) senza alcun parere; informa peraltro che la questione è all'esame dei capi-gruppo.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma del-

le ferrovie dello Stato » (*Parere della I e della V Commissione*) (1685);

RUSSO SPENA: « Disposizioni a favore degli ex combattenti e reduci dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, classificati idonei nei concorsi banditi a norma della legge 14 dicembre 1954, n. 1152 » (*Parere della V Commissione*) (503);

CAPPELLO ed altri: « Estensione agli agenti delle Ferrovie dello Stato, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152; 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37 » (*Parere della V Commissione*) (688);

BIANCHI GERARDO ed altri: « Ammissione nella carriera del personale direttivo, mediante concorso interno per titoli, del personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato in possesso del diploma di laurea » (*Parere della I e della V Commissione*) (708);

CAIAZZA ed altri: « Valutazione della idoneità fisica ed agevolazioni di carriera per i mutilati ed invalidi di guerra dipendenti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato » (*Urgenza*) (*Parere della I e della V Commissione*) (846);

AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Modifiche e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale » (*Parere della I e della V Commissione*) (1256);

AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Estensione a determinati dipendenti del beneficio previsto dall'articolo 198 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (*Parere della I e della V Commissione*) (1405);

CAVALLARI ed altri: « Integrazione della legge 19 febbraio 1962, n. 37, sui benefici a favore dei ferrovieri ex combattenti » (*Urgenza*) (*Parere della V Commissione*) (1412);

CAPPUGI ed altri: « Modifiche ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato » (*Parere della I e della V Commissione*) (1440);

CAVALLARO FRANCESCO ed altri: « Benefici di carriera agli ufficiali-combattenti della guerra 1940-45, dipendenti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato » (*Parere della I e della V Commissione*) (1654);

DEGLI ESPICATI ed altri: « Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » (*Parere della I e della V Commissione*) (2050);

BALDANI GUERRA ed altri: « Disposizioni per l'inquadramento nella qualifica di " co-

diutore tecnico" degli agenti delle Ferrovie dello Stato ex ufficiali combattenti della guerra 1940-45, già inquadrati nella qualifica di "sorveglianti ai lavori" » (*Parere della I e della V Commissione*) (2803).

La Commissione riprende e conclude la discussione del disegno di legge n. 1685, iniziata nella seduta del 13 gennaio scorso (nella quale sono stati approvati, senza modificazioni, i primi undici articoli), abbinando ad essa quella delle proposte di legge iscritte allo stesso punto dell'ordine del giorno.

Su proposta del Relatore, Mancini Antonio, l'articolo 12 è approvato con la soppressione del primo comma, che stabiliva la decorrenza degli effetti economici dal 1° gennaio 1965.

Sempre su proposta del Relatore, Mancini Antonio, e dopo interventi dei deputati Degli Esposti, Di Piazza, Fabbri Riccardo, Marchesi, Bianchi Gerardo e Caiazza, favorevole il Ministro Scalfaro, sono approvati i seguenti articoli aggiuntivi:

« L'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito col seguente testo:

« L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore della carriera di appartenenza, è attribuito dalle autorità che saranno stabilite dal Ministro con proprio decreto.

Non è consentito l'incarico di funzioni di qualifica superiore di diversa carriera, salvo che si tratti di qualifica alla quale si possa accedere direttamente per ordinaria progressione. In ogni caso il personale degli uffici e quello dei dirigenti dell'esercizio non possono essere utilizzati in funzioni dei gruppi superiori.

L'incarico di funzioni di qualifica superiore di più livelli gerarchici nell'ambito della carriera di appartenenza può essere attribuito solo per gravi e motivate esigenze di servizio. Per il personale dirigente dell'esercizio, il personale di concetto degli uffici e quello direttivo il provvedimento viene adottato dal Direttore generale dell'Azienda; per il rimanente personale dai Direttori compartimentali o dai Direttori dei servizi.

Ai fini del conferimento dell'incarico, deve tenersi conto dell'ordine di graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

Al dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni superiori compete - dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico - lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla

qualifica di effettiva utilizzazione. La differenza tra gli stipendi viene considerata come indennità non pensionabile.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di tre mesi, si computano i periodi di qualsiasi durata entro l'anno dall'inizio del primo di essi, purché tra l'uno e l'altro non vi sia un intervallo per qualsiasi motivo superiore a sessanta giorni.

L'incarico di funzioni superiori si considera senz'altro revocato dopo novanta giorni consecutivi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo ».

« Dopo il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente comma:

« I dipendenti assunti in impiego, con provenienza dalla stessa Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato o da altra amministrazione statale, hanno titolo al congedo annuale nello stesso anno di assunzione, se ne hanno maturato il diritto nella precedente posizione. La misura del congedo è pari alla differenza tra quello spettante nell'Azienda ferroviaria e quello eventualmente già fruito durante lo anno solare, considerando alla stregua di quest'ultimo l'eventuale periodo di soluzione di continuità tra i due rapporti di impiego. In ogni caso, il servizio precedente viene computato ai fini del diritto alle ferie annuali, quando tra i due rapporti di impiego non vi sia stata soluzione di continuità, e ai fini della misura delle ferie stesse, anche se soluzione vi sia stata ».

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente altro:

« Per le festività di Natale, Capodanno, Festa dei lavoratori, Anniversario della Repubblica e Ferragosto il recupero della giornata di riposo è subordinato alla richiesta dei dipendenti, ai quali, in mancanza, viene corrisposto lo straordinario festivo ».

« L'anzianità di qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è ridotta a sei anni - ai fini del conferimento della qualifica di Revisore superiore - a favore dei Revisori capi provenienti dai dirigenti dell'esercizio e transitati per il grado 7° ».

« Il provvedimento di cui all'articolo 179 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso con le stesse modalità e decorrenze al personale femminile rivestito al 30 aprile 1958 della qualifica di « Scrivana principale ».

Il personale rivestito delle qualifiche di Applicato capo, Applicato tecnico capo, Applicato principale, Applicato tecnico principale, Applicato ed Applicato tecnico — che, alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia svolto mansioni proprie dei gruppi superiori per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo dal 1° dicembre 1964 al 30 settembre 1966 — può essere inquadrato, a domanda da prodursi entro sessanta giorni dalla suddetta data, rispettivamente nelle qualifiche del gruppo di concetto di Coadiutore-capo, Coadiutore tecnico-capo, Coadiutore principale, Coadiutore tecnico principale, Coadiutore e Coadiutore tecnico, previo superamento di esame di idoneità, dal quale sono esentati i dipendenti che avessero già superato quello previsto dal soppresso regolamento del personale per l'ammissione allo scrutinio all'ex grado quinto ferroviario.

L'inquadramento suddetto sarà effettuato nei limiti dei posti annualmente lasciati vacanti dai dipendenti già inquadrati nelle medesime qualifiche dei Coadiutori, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, fino al totale assorbimento di tutti gli aventi titolo ».

« Il personale che in applicazione degli articoli 182 e 188 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è stato inquadrato nella qualifica di Aiutante del gruppo ausiliario degli uffici, viene inquadrato nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici, a mano a mano che si rendono disponibili posti in organico ».

« Nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici è inquadrato, alle condizioni previste nel seguente capoverso:

a) il personale utilizzato presso i centralini telefonici in sede compartimentale;

b) il personale utilizzato presso i centralini telefonici divisionali del Servizio impianti elettrici;

c) i magazzinieri delle zone e dei magazzini compartimentali del Servizio impianti elettrici e unità assimilate;

d) il personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nelle officine nazionali e compartimentali del Servizio impianti elettrici.

Tale inquadramento è concesso ai dipendenti che siano stati utilizzati nelle mansioni suddette per almeno seicento giornate, di cui almeno trecento giornate nel periodo 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1966.

Per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi il numero dei posti previsti

in organico per le qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici viene aumentato di quanto è necessario e contemporaneamente sono ridotti di ugual numero i posti in organico nelle qualifiche di attuale appartenenza del personale interessato ».

« Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, sono inquadrati nella qualifica di Ausiliario del personale esecutivo delle stazioni, i manovali utilizzati nelle mansioni proprie dei guardasala, secondo le norme del soppresso regolamento del personale, per seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento nel periodo 1° dicembre 1964 a 30 settembre 1966.

Nella prima applicazione della presente legge l'inquadramento di cui al comma precedente è contenuto nel limite del 25 per cento delle vacanze verificatesi dal 1° maggio 1958, se è necessario anche in soprannumero, lasciando scoperto uguale numero di posti nella qualifica di manovale.

L'inquadramento stesso viene effettuato, sempre nei limiti della suddetta percentuale, in concorrenza con altri inquadramenti alla stessa qualifica; per tali altri inquadramenti sono stabilite la percentuale del 25 per cento delle vacanze annuali a favore dei beneficiari degli articoli 195 e 205 della legge citata nel precedente primo comma, con l'osservanza dell'ordine di precedenza stabilito dal medesimo articolo 205, la percentuale del 25 per cento a favore degli ex combattenti e la percentuale del residuo 25 per cento per le promozioni ordinarie. Esaurito l'inquadramento relativo ad una delle prime due percentuali sopra indicate, riprendono vigore le norme speciali relative alla percentuale di inquadramento prevista a favore degli ex combattenti.

Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, sono inquadrati — anche in soprannumero — nella qualifica di Assistenti di stazione i dipendenti rivestiti della qualifica di guardasala del soppresso regolamento del personale che hanno superato l'esame di idoneità per essere ammessi allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di guardamerci del medesimo soppresso regolamento.

Il personale delle stazioni, di grado inferiore al decimo del preesistente ordinamento, che, entro la data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia compiuto o completato le seicento giornate di effettivo servizio in mansioni proprie del medesimo grado decimo o della qualifica di guardamerci del preesistente ordinamento o di quella di assistente di stazione, viene inquadrato in

quest'ultima qualifica, previo esame di idoneità.

L'ordine di precedenza dell'inquadramento, il quale viene effettuato nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, dopo il completo riassorbimento del soprannumero dei dipendenti inquadrati ai sensi del precedente comma, è costituito dalla valutazione qualitativa e quantitativa delle sopraindicate mansioni e dell'anzianità di servizio ».

« Ai dipendenti vincitori del concorso interno per la qualifica di conduttore, bandito con decreto ministeriale 20 novembre 1956, n. 1828, che hanno conseguito la nomina alla data del 1° maggio 1958, in applicazione del primo comma dell'articolo 190 della legge 26 marzo 1958, n. 425, la nomina stessa viene conferita o retrodatata alla suddetta data 1° maggio 1958, anche in soprannumero.

I dipendenti rivestiti delle qualifiche di Conduttore e Conduttore principale del soppresso regolamento del personale che risultino utilizzati nelle mansioni di Capo-treno per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo 1° gennaio 1965 a 30 settembre 1966, sono inquadrati, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, nella qualifica di Capo-treno. A favore dei dipendenti che avessero già ottenuto la qualifica suddetta, la nomina viene retrodatata alla medesima data 1° maggio 1958.

I dipendenti rivestiti della qualifica di manovale che risultino utilizzati nelle mansioni della qualifica di frenatore per 600 giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento nel periodo 1° gennaio 1965 a 30 settembre 1966, sono inquadrati, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, nella qualifica di frenatore ».

« Il trattamento previsto dal quinto comma dell'articolo 192 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso a tutti i dipendenti che conseguirono la qualifica di Operaio del soppresso regolamento del personale a seguito di pubblico concorso, alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al predetto quinto comma, previa domanda degli interessati da prodursi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica ».

« I provvedimenti previsti dall'articolo 197 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono attuati in base al quadro di equiparazione delle qualifiche emanato ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. A tal fine i dirigenti dell'eser-

cizio privi di diploma di istruzione secondaria di 2° grado, sono inquadrati anche in soprannumero, previo esame di idoneità nelle qualifiche dei Coadiutori e dei Coadiutori tecnici ».

« Ferma rimanendo la decorrenza dell'assunzione nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, i dipendenti provenienti dal reggimento Genio-ferrovieri ed assunti in base all'articolo 22 della convenzione stipulata con il Ministero della difesa-Esercito ed approvata con decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1949, n. 4034, vengono considerati assunti con le qualifiche ed alle condizioni previste dalla convenzione approvata con decreto del Ministro delle comunicazioni 9 gennaio 1940, n. 2343.

Ai medesimi dipendenti, su domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, viene ricostituita la carriera fino al 13 maggio 1958, in base al soppresso regolamento del personale e, successivamente alla suddetta data, in base alla legge 26 marzo 1958, n. 425, previo superamento di esami o conseguimento di abilitazione, secondo come stabilito correlativamente dalle due discipline del rapporto d'impiego ferroviario ».

« Tra le qualifiche che nella tabella allegata n. 13, alla legge 26 marzo 1958, n. 425, risultano contrassegnate da asterisco, ai fini dell'applicazione dei commi quarto e quinto dell'articolo 82 della medesima legge, è inclusa anche la qualifica di macchinista ».

« Il personale dell'esercizio che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti fisicamente inidoneo totalmente o parzialmente, in via definitiva, alle mansioni della propria qualifica, ovvero che sia riconosciuto tale entro sei mesi dalla data stessa, può chiedere di essere collocato a riposo fruendo dei benefici appresso specificati.

Al personale che si avvale della facoltà di cui al precedente comma è concesso un aumento di servizio fino ad un massimo di anni 10, se trattasi di inidonei per cause di servizio o per cause di guerra, e di anni 8, se trattasi di inidonei per cause comuni, da valere ai fini:

a) del compimento dell'anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto alla pensione;

b) della liquidazione della pensione stessa;

c) dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Allo stesso trattamento è ammesso il personale che abbia ottenuto, per motivi di salute, il mutamento di qualifica da una dell'esercizio ad altra degli uffici, nonché il personale femminile limitatamente alle madri con due o più figli di età inferiore ai 14 anni.

Il personale indicato al primo comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia raggiunto il limite di servizio utile alla liquidazione della pensione nella misura massima, ovvero che, per effetto della maggiorazione di cui al secondo comma, venga a raggiungere detto limite di servizio entro sei mesi dalla data anzidetta, viene collocato a riposo d'ufficio ».

« Gli aumenti di servizio di cui al precedente articolo non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo un'anzianità ed un coefficiente di stipendio superiore a quelli che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti di età stabiliti nella tabella allegata 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425.

Al personale che non raggiunga il servizio minimo utile per il diritto a pensione viene attribuito un aumento di anni nella misura necessaria per raggiungere il predetto servizio minimo.

Le cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo si applicano solo al personale iscritto al Fondo pensione delle Ferrovie dello Stato; esse si considerano avvenute, ai fini del trattamento di quiescenza, per misura amministrativa, quando i dipendenti non si trovino nelle condizioni richieste per la liquidazione del normale trattamento di quiescenza ».

« Le domande intese ad ottenere il collocamento a riposo di cui al precedente articolo 11-*duo decies* devono essere avanzate dagli interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'Azienda deve provvedere in merito alle domande di collocamento a riposo entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse, assegnando al relativo provvedimento una decorrenza compresa entro il predetto termine.

Per motivate esigenze di servizio l'Azienda potrà assegnare al provvedimento stesso una decorrenza non posteriore di altri tre mesi al termine fissato dal comma precedente.

I collocamenti a riposo d'ufficio di cui all'ultimo comma dell'articolo 11-*duo decies* saranno deliberati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sussistano le condizioni all'uopo ri-

chieste; diversamente, saranno deliberati entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni stesse.

Qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente, l'Azienda potrà rinviare la decisione in merito alla domanda ed al collocamento a riposo d'ufficio fino alla definizione del provvedimento stesso.

Il dipendente che ha avanzato domanda per il collocamento a riposo è tenuto a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino alla data fissata dal provvedimento che accoglie la domanda.

I provvedimenti di collocamento a riposo sono deliberati dal Direttore generale, per il personale direttivo, dai Direttori dei servizi, per il personale appartenente alle sedi centrali dei servizi o agli impianti direttamente dipendenti dai servizi stessi, o dai Direttori compartimentali, per il restante personale.

Il personale invalido di guerra o per servizio che venga a cessare dall'impiego in forza della presente legge continuerà a gravare sulle aliquote previste per il collocamento obbligatorio al lavoro dalle apposite norme legislative, fino alla data in cui sarebbe cessato dal servizio per raggiunti limiti di età e di servizio ».

« Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio del 2,50 per cento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nella posizione di avventizio straordinario o contrattista, prestato dal personale successivamente sistemato nei ruoli organici, è computato per intero, fino al limite massimo di quattro anni.

Tale beneficio economico ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

« Subordinatamente alla disponibilità di posti di organico, i dipendenti che siano mutilati o invalidi di guerra o inidonei per cause di servizio o per malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio possono essere trasferiti, ove la minorazione fisica non consenta l'utilizzazione nelle funzioni della qualifica cui dovrebbero essere promossi, in altro gruppo della categoria del personale dell'esercizio o degli uffici per i quali, anche se limitatamente ad alcune funzioni, siano riconosciuti idonei.

Fatte salve le esigenze di sicurezza dell'esercizio ferroviario, le menomazioni di cui sopra non possono costituire ostacolo nella carriera o influire negativamente nella valutazione del servizio prestato ».

« Il quarto comma dell'articolo 165 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, è soppresso.

La norma conserva efficacia per i dipendenti sistemati nei ruoli organici del personale delle ferrovie dello Stato in base all'articolo 213 del predetto stato giuridico, alla legge 12 febbraio 1963, n. 304, ed alla legge 3 novembre 1963, n. 1443, i quali, all'atto del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo dalla tabella allegata n. 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, non matureranno l'anzianità minima utile per il conseguimento del diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Ai dipendenti di cui al precedente comma si applica, ove occorra, il secondo comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, fino al raggiungimento dell'anzianità minima utile per il conseguimento del diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato ».

Su proposta del deputato Degli Esposti e dopo interventi dei deputati Fabbri Riccardo e Di Piazza, che si dichiarano favorevoli, e del Relatore e del Ministro Scalfaro, che dichiarano di accoglierlo, la Commissione approva anche il seguente altro articolo aggiuntivo:

« L'articolo 204 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito col seguente testo:

« I dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati esclusi da concorsi interni per esami, per avere riportato una qualificazione inferiore a quella di buono, a seguito di procedimento penale o disciplinare, o perché sottoposti ai procedimenti medesimi e che successivamente siano stati prosciolti da ogni addebito o puniti con sanzione che non abbia comportato una qualificazione inferiore a buono verranno ammessi al primo concorso interno per il conferimento della conseguente promozione che sarà attribuita con le modalità previste dall'articolo 83, qualora riportino un punteggio non inferiore a quello dell'ultimo promosso nel concorso originario, anche in soprannumero. La suddetta condizione del punteggio non è richiesta per i concorsi alle qualifiche di cui all'allegato 13 ».

Su proposta del deputato Bianchi Gerardo e del Relatore, la Commissione, approva pure il seguente altro emendamento, anch'esso accolto dal Governo:

« I frenatori nominati conduttori a seguito di concorso interno e poi dichiarati decaduti

perché non avevano i tre anni di anzianità nella qualifica di frenatore, sono promossi conduttori purché abbiano esplicato le mansioni di conduttore di turno per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo dal 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1966 ».

La Commissione, infine, approva il seguente ordine del giorno del deputato Fiumanò, accolto dal Governo come raccomandazione:

« La Camera,

tenuto conto che, nelle more tra la presentazione al Parlamento del disegno di legge n. 1685 e la sua odierna approvazione, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha adottato provvedimenti nei confronti di macchinisti di prima classe e capotreni di prima classe, dichiarati inidonei, tali da pregiudicare per gli stessi la possibilità di usufruire del disposto dell'articolo 11 della legge;

invita il Governo

a prendere in considerazione, in sede di prima applicazione della legge, la particolare situazione di disagio di detto personale ».

Da ultimo, prendono la parola il deputato Degli Esposti, per dichiarazione di voto, il Ministro Scalfaro e il Presidente.

Il deputato Degli Esposti, dopo aver espresso l'apprezzamento suo e del suo gruppo per l'opera del Relatore, Mancini Antonio, e per l'azione del Ministro Scalfaro, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione a scrutinio segreto, soprattutto, per sottolineare il loro giudizio negativo sulla decisione del Governo che deliberò il disegno di legge n. 1685, il quale nella sua formulazione originaria riconosceva gran parte di un accordo intervenuto fra Ministro dei trasporti e sindacati e ratificato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda ferroviaria.

Il Ministro Scalfaro esprime il suo compiacimento per l'approvazione del provvedimento che, con particolare larghezza, accoglie le rivendicazioni del personale ferroviario e, comunque, rappresenta lo sforzo massimo delle sue possibilità politiche di venire incontro alle aspettative, sforzo dettato, oltretutto, dalla sua convinzione che il rendimento del personale è tanto maggiore quanto minori sono i motivi giustificati di insoddisfazione e di rammarico, i quali pesano sul bilancio dello Stato in modo non facilmente valutabile, ma certamente assai di più di quanto possa pesare il provvedimento al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

Il Presidente, infine, mentre si associa al compimento per l'approvazione del provvedimento, ringrazia il Relatore per l'impegno con cui ha assolto il suo compito, reso più gravoso dalla necessità di coordinare una materia così varia e complessa, ed il Ministro per l'apporto sostanziale dato alla risoluzione del problema.

In fine di seduta, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge n. 1685. A seguito della sua approvazione, le proposte di legge nn. 503, 688, 708, 846, 1256, 1405, 1412, 1440, 1654, 2050 e 2803 sono dichiarate assorbite e, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DELLA PROPOSTA DI LEGGE:

DI VAGNO ed altri: « Istituzione di un Ufficio oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale » (1646).

La Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge, i cui articoli sono stati approvati nella seduta del 21 settembre scorso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,50.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Camangi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 » (3389);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1967 (Tabella n. 12) »;

— (*Parere alla V Commissione*).

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta fu chiesto e concordato il rinvio alla seduta di oggi dell'inizio dell'esame per il parere sul bilancio del Ministero dell'agricoltura con l'esposizione del relatore Radi.

I deputati Magno e Miceli dichiarano che in sede preliminare deve essere risolto il problema di consentire alle Commissioni ed all'Assemblea la discussione abbinata del bilancio preventivo e di quello consuntivo, che per la prima volta è stato presentato in tempo utile, ma il cui documento non è ancora pron-

to. Dopo aver ribadito che tale esame congiunto rientra in quella funzione di controllo che il Parlamento deve potenziare, chiedono il rinvio dell'inizio dell'esame ad altra seduta.

Anche i deputati Sponziello ed Avolio si associano alla richiesta di rinvio, mentre il deputato Armani suggerisce che si ascolti la relazione, la quale ha la sua base nei documenti già presentati al Parlamento.

Il Presidente, dopo aver ribadito ancora una volta che la riunione odierna è frutto di un accordo unanime realizzato nella precedente seduta, dichiara che è suo desiderio che l'esame del bilancio si svolga avendo presenti tutti i documenti necessari ed utili per renderlo ampio ed approfondito.

Pertanto concorda sull'aggiornamento richiesto, a condizione che ead esso corrisponda un impegno della Commissione a svolgere successivamente una serrata discussione al fine di non contribuire, per la parte che la riguarda, a ritardi nell'approvazione del bilancio dello Stato.

Rinvia perciò l'esame del provvedimento ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Camangi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo annuo a favore del Comitato nazionale italiano della F.A.O. » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (3260).

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta sono stati approvati gli articoli del provvedimento.

Pertanto, il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* GIOLITTI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, Malfatti e per le finanze, Colombo Vittorino.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 » (3389);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1967 (Tabella n. 13) » (*Parere alla V Commissione*).

La Commissione delibera di rinviare a mercoledì 12 ottobre l'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

Il deputato Bastianelli fa presente l'opportunità che sia anche esaminato il consuntivo dello stesso Ministero per l'anno 1965, ove il documento fosse disponibile.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni modificative ed integrative del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge dell'11 marzo 1965, n. 123 » (3316) (*Parere alla VI Commissione*).

Il relatore Biaggi Nullo illustra il disegno di legge, che pone a disposizione altri 30 miliardi per il fondo speciale di finanziamento, a particolari condizioni di favore, delle medie e piccole industrie manifatturiere istituito con il decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123. Pone in rilievo come la legge n. 123 sia stata attuata con rapidità, prima con l'emanazione dei decreti ministeriali che hanno fissato i criteri per l'ammissione al finanziamento e poi con l'emissione delle obbligazioni e la concessione dei mutui, che però non hanno potuto coprire tutte le richieste, per cui la necessità di questo aumento delle disponibilità del fondo, che dovrebbero soddisfare le operazioni rimaste in sospenso.

Dopo aver fornito dati circa i prestiti concessi sulla base della legge n. 123, secondo i tipi di aziende, la loro ripartizione geografica e il numero delle maestranze addette, sottolinea come il ricavato delle obbligazioni sia stato utilizzato per 90,5 miliardi in mutui tradizionali e 4,5 miliardi in partecipazioni di capitale. Il costo dei prestiti si è aggirato intorno al 6,50 per cento, grazie al contributo di 25 miliardi concesso dallo Stato, senza interessi, che invece manca nel nuovo disegno di legge, per cui è probabile che il tasso dei nuovi mutui sarà più elevato; richiama pertanto l'attenzione su tale prospettiva e domanda se non sia il caso di fare intervenire la Cassa depositi e prestiti, che può praticare tassi particolari.

Fa presente poi che l'intervento dell'I.M.I. in forme di compartecipazione rende neces-

saria l'istituzione di una società ai fini di amministrare, gestire e finanziare tali partecipazioni e si esprime, infine, favorevolmente sulle esenzioni fiscali stabilite dall'articolo 4 del disegno di legge riguardo a tale società finanziaria.

Intervengono i deputati: Gelmini, che chiede quale sia il numero delle domande di finanziamento rimaste inevase; Alesi sulla natura della costituenda società finanziaria; Di Vagno sull'opportunità di creare una nuova società finanziaria; Bastianelli che chiede l'elenco nominativo delle imprese, che hanno ottenuto i finanziamenti della legge n. 123 o che abbiano ceduto una quota di partecipazione all'I.M.I.; Helfer che chiede ragguagli sul costo dei nuovi mutui.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Colombo Vittorino fa presente l'esigenza che, per motivi di sistematica legislativa, le esenzioni fiscali stabilite dall'articolo 4 a favore della società finanziaria siano contenute nei limiti del trattamento già previsto per le società finanziarie con partecipazione statale. Il deputato Bastianelli insiste perché la Commissione sia informata circa i beneficiari dei mutui concessi e si dichiara contrario ai criteri stabiliti con decreto ministeriale per la definizione delle aziende ammesse alla legge n. 123, per cui sono rientrate nell'applicazione di essa anche imprese con elevato capitale; si dichiara inoltre contrario al ricorso alla Cassa depositi e prestiti, già oberata di richieste da parte degli enti locali.

Il deputato Alesi nel dichiararsi favorevole al provvedimento, esprime le sue perplessità sulla costituzione della società finanziaria, potendo rientrare le sue funzioni nella figura del commissario straordinario prevista dalla legge 123. Il deputato Tempia Valenta rileva come l'attuazione della legge 123 abbia in effetti sacrificato le piccole e medie aziende e non abbia dato risultati favorevoli ai fini dell'occupazione delle maestranze.

Dopo la replica del relatore Biaggi Nullo, il Sottosegretario di Stato Malfatti pone in rilievo l'esigenza della costituzione della società finanziaria per la gestione delle partecipazioni dell'I.M.I., esigenza alla quale non potrebbe corrispondere la figura del commissario straordinario prevista per singole aziende. Circa la richiesta di elementi conoscitivi sui mutui finora concessi, rileva che il problema dovrebbe essere affrontato su un piano generale, ogni qualvolta si stabiliscono forme di credito agevolato; per quanto concerne infine la definizione della piccola e media industria, ricorda che il problema è

tuttora in sospenso dopo che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha espresso parere contrario alla definizione giuridica di tali imprese.

Il Presidente Giolitti, dando atto che la richiesta di elementi conoscitivi circa i mutui di favori concessi si collega ad un problema più ampio, esprime l'avviso che sia opportuno in singoli casi che il Governo fornisca informazioni riservate e non formali, di cui esistono già precedenti.

La Commissione delibera infine di esprimere parere favorevole al disegno di legge, con la raccomandazione alla VI Commissione di approfondire il problema del costo dei mutui, esaminando sotto questo profilo il secondo comma dell'articolo 4, e di tener conto particolarmente delle esigenze delle piccole aziende.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

CONVOCAZIONI

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Giovedì 6 ottobre, ore 17.

Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Melloni (Doc. II, n. 120) — Relatore: Colleselli;

contro il deputato Romualdi (Doc. II, n. 125) — Relatore: Dell'Andro;

contro il deputato D'Amore (Doc. II, n. 134) — Relatore: Baroni;

contro il deputato Melloni (Doc. II, n. 135) — Relatore: Bisantis;

contro il deputato Melloni (Doc. II, n. 137) — Relatore: Bisantis.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Pezzino (Doc. II, n. 157) — Relatore: Milia.

II COMMISSIONE PERMANENTE (Affari interni)

Giovedì 6 ottobre, ore 16.

Seguito dell'esame dello stato della finanza locale in Italia — Relatori: Arnaud e Matteotti.

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Giovedì 6 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del Codice di procedura penale (2243) — Relatori: Valiante e Fortuna — (Parere della I e della V Commissione).

Parere sul disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (3389);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 (Tabella n. 4);

— (Parere alla V Commissione) — Relatore: Mannironi.

Esame della proposta di legge:

MACCHIAVELLI ed altri: Modifica al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (3312) — Relatore: Martini Maria Eletta.

VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

Giovedì 6 ottobre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modifiche in materia d'imposta generale sull'entrata al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola (Approvato dal Senato) (3337) — Relatore: Bassi — (Parere della V e della XII Commissione).

Esame del disegno di legge:

Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (Approvato dal Senato) (3356) — Relatore: Bassi — (Parere della V e della XII Commissione).

IX COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici)

Giovedì 6 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) (Approvato dal

la VII Commissione permanente del Senato) (2848) — Relatore: Bottari — (*Parere della V Commissione*);

Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3168) — Relatore: Fortini — (*Parere della I Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Aumento del limite d'impegno autorizzato con legge 18 marzo 1959, n. 134, concernente costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3314) — Relatore: Carra — (*Parere della II e della V Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 6 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (3389);

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1967 (Tabella n. 15);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Girardin.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 6 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (3389);

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1967 (Tabella 14);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Armafoli.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 6 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue (2946);

ALESSANDRINI e DE PASCALIS: Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue (1060);

— Relatore: Lattanzio — (*Parere della IV e della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti indicati nell'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1533) — Relatore: Bartole — (*Parere della VI Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Collocamento a riposo dei primari ospedalieri perseguitati politici o razziali (2872);

SPINELLI: Norme integrative della legge 1° luglio 1955, n. 550, per il mantenimento in servizio fino al 70° anno di età di personale sanitario danneggiato per motivi politici o per effetto del trattato di pace (3007);

— Relatore: Sorgi.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulle proposte di legge:

VIZZINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 553 del codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale (3000);

PERINELLI ed altri: Abrogazione del divieto stabilito dall'articolo 553 del Codice penale (1164);

— (*Pare e alla IV Commissione*) — Relatore: Barberi.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (3251) — Relatore: Lattanzio — (*Parere della*

I, della II, della V, della VIII e della XIII Commissione);

LONGO ed altri: Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario (444) — Relatore: Sorgi — (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione);*

DE MARIA e DE PASCALIS: Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali (1483) —

Relatore: Sorgi — (*Parere della II, della VIII e della XIII Commissione);*

ROMANO e NICOLAZZI: Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale (2908) — Relatore: Lattanzio — (*Parere della I, della II, della V e della XIII Commissione).*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,15.